

COMUNE DI FLORESTA (ME)
13. OTT. 2020
Protocollo N° 5682

COMUNE DI FLORESTA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VERBALE N. 54 DEL 09/10/2020

SU

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale su iniziativa dell'area Amministrazione n. 53 del 06/10/2020 avente ad oggetto: "ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL PERSONALE 2020/2022".

Espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

L'Organo di Revisione del Comune di Floresta, nella persona del Dott. Martorana Rocco Elio,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che recita "per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno";
- l'art. 1, comma 762, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno";

Preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 08/07/2019, avente ad oggetto: "Approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale anni 2019-2021 e Piano assunzionale 2019" con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021;
- che nell'anno 2019 sono state definite le procedure di stabilizzazione con il reclutamento ex art. 20 c. del D.Lgs 75/2017 per 5 unità di personale cat. C. e n. 4 unità di personale di cat. A;

Rilevato che l'ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale così come descritto nella proposta di deliberazione;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è **rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*;
- **sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (DM di prossima pubblicazione) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi;
- **sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato attualmente vigenti;

Preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, risulta come segue:

- **Spesa consuntiva 2008 € 619.488,75;**
- Che come il Comune non prevede assunzioni per l'anno 2020;

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 619.488,75, per gli enti in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Rilevato che con il presente atto:

- non sono previste assunzioni a tempo indeterminato e comunque prima di essere effettuate si dovrà richiedere nuovamente il Parere del Revisore il quale controllerà il rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla norma;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- i prospetti scritti nella proposta di delibera summenzionata;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

R a m m e n t a

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009.

A c c e r t a

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 consente di rispettare:


- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421 della legge 190/2014;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

E s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020-2022".

Data 09/10/2020

Il Revisore Unico

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G. R.', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

